

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLA CSEA

Approvato con Delibera del Comitato di gestione n. 82/2025/DLC del 27/03/2025



Sommario

Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Finalità e ambito di applicazione	3
Articolo 3 Riferimenti normativi e/o regolatori	4
Articolo 4 Modalità e limiti di riconoscimento delle spese	5
Articolo 5 Spese di viaggio per spostamenti.....	5
Articolo 6 Spese di alloggio.....	6
Articolo 7 Spese per la consumazione dei pasti giornalieri.....	6
Articolo 8 Imputazione delle spese.....	7
Articolo 9 Amministrazione Trasparente.....	7
Articolo 10 Norme di rinvio	7
Articolo 11 Entrata in vigore	7



Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intende:
 - a) per "**CSEA**" o "**Ente**", Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - b) per "**Organi**", il Presidente, il Comitato di gestione nonché il Collegio dei revisori della CSEA, oltre gli altri organi di controllo e verifica dell'Ente;
 - c) per "**Componenti degli Organi**" o "**Componenti**", il Presidente e i Componenti del Comitato di gestione nonché i membri del Collegio dei revisori della CSEA, oltre gli altri organi di controllo e verifica dell'Ente;
 - d) per "**spese**", le spese relative a:
 - spostamenti finalizzati allo svolgimento delle attività istituzionali dei singoli Componenti degli Organi della CSEA, in località al di fuori della sede dell'Ente, della propria residenza o luogo permanente di lavoro, secondo quanto meglio specificato nel successivo articolo 2;
 - spostamenti tra la sede dell'Ente e il luogo di abitazione - qualora diverso dal Comune di Roma e se ubicato a distanza superiore a 150 km dalla suddetta sede - finalizzati alla partecipazione alle riunioni dell'Organo di appartenenza, nonché agli altri impegni istituzionali in cui è richiesta la presenza dei Componenti e/o in cui è opportuna e necessaria la presenza in sede, secondo quanto meglio specificato nel successivo articolo 2;
 - e) per "**rimborso spese**", il rimborso dei costi sostenuti per le spese di viaggio effettuate, documentati secondo quanto specificato nel successivo articolo 4.

Articolo 2 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare le modalità di rimborso delle spese, così come definite all'articolo 1, comma 1, lett. d), sostenute dai Componenti degli Organi della CSEA, con riferimento alle voci di seguito indicate:
 - a) spese di viaggio per gli spostamenti;
 - b) spese di alloggio;
 - c) spese per la consumazione dei pasti giornalieri.



Articolo 3

Riferimenti normativi e/o regolatori

1. Sono di seguito riportati i principali riferimenti normativi e/o regolatori di interesse per il presente Regolamento:
 - a) articolo 1, comma 670, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha disposto la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico – CCSE in ente pubblico economico con la denominazione di “Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA”, operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - b) decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante *“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”*;
 - a) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
 - b) legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;
 - c) decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2016, recante *“Approvazione dello Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali”*;
 - d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 23 agosto 2022, recante *“Regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici”*;
 - e) circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022, *“applicativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, recante il regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici”*;
 - f) delibera del Comitato di gestione della CSEA n. 68/2024/DG del 25 marzo 2024, recante *“Nota ARERA Prot. 00014873/2024 del 26 febbraio 2024 – Presa d’atto della*



approvazione della proposta di determinazione dei compensi e dei rimborsi per spese di viaggio spettanti ai Componenti del Comitato di gestione della CSEA”.

Articolo 4

Modalità e limiti di riconoscimento delle spese

1. Le spese di viaggio di cui all'articolo 2, comma 1, *lett. a) e b)* del presente Regolamento sono, di norma e in via ordinaria, sostenute direttamente dalla CSEA.
2. Esclusivamente in caso di impossibilità a procedere in via ordinaria alla copertura delle spese di cui al comma precedente, le spese sostenute direttamente dai Componenti degli Organi saranno rimborsate da CSEA a seguito di apposita e documentata richiesta da indirizzare alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo – DAF, sulla base del metodo a piè di lista, nei termini di cui al presente Regolamento.
3. Le spese di cui all'articolo 2, comma 1, *lett. c)*, sostenute direttamente dai Componenti degli Organi, saranno rimborsate da CSEA a seguito di apposita e documentata richiesta da indirizzare alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo – DAF, sulla base del metodo a piè di lista, nei termini di cui al presente Regolamento.
4. I limiti di importo previsti nel presente Regolamento trovano applicazione sia nel caso in cui le spese siano sostenute dalla CSEA, sia nel caso di rimborso di spese dirette sostenute dai Componenti degli Organi.
5. Le spese per il consumo dei pasti giornalieri nonché le spese di alloggio e di viaggio (ad esclusione di quelle relative ai trasporti effettuati mediante autoservizi pubblici di linea) inclusi taxi o NCC, sono rimborsabili solo se i pagamenti vengono eseguiti con sistemi di pagamento “tracciabili” previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 5

Spese di viaggio per spostamenti

1. Per ciò che attiene le spese di cui all'articolo 2, comma 1, *lett. a)*, è previsto il riconoscimento delle spese sostenute in via ordinaria direttamente dalla CSEA, ovvero il rimborso ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, nei termini seguenti:
 - a) per gli spostamenti dalla propria abitazione alla stazione ferroviaria e viceversa, o aeroporto, o altro nodo di scambio di trasporto (es. stazione autobus, porto, etc.), il riconoscimento delle spese sostenute per l'utilizzo di taxi sia urbani che extraurbani, o di un mezzo a noleggio compreso il *car sharing*;



- b) per gli spostamenti in treno, il riconoscimento del costo del biglietto di prima classe o similare;
 - c) per gli spostamenti in aereo, il riconoscimento del costo del biglietto in classe *economy* o similare.
2. Le spese di cui al precedente comma 1 devono intendersi comprensive di diritti di prenotazione, tasse aeroportuali, diritti di agenzia e simili.
 3. Relativamente ai viaggi in aereo, qualora non siano disponibili all'acquisto biglietti in classe *economy*, sono rimborsabili i biglietti in classe diversa.
 4. Nel caso in cui ricorrano i presupposti di eccezionalità, è consentito l'utilizzo del mezzo proprio. In tale ipotesi è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il rimborso chilometrico calcolato sulla base delle tariffe riportate nelle Tabelle ACI in vigore per il periodo di riferimento, il rimborso del costo del carburante e l'eventuale pedaggio in autostrada, debitamente documentati sulla base del metodo a piè di lista.

Articolo 6

Spese di alloggio

1. In ordine alle spese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) è previsto il riconoscimento delle spese di alloggio relative al pernottamento del giorno di presenza - e/o di quello precedente – nel luogo ove è svolta l'attività istituzionale. In tale caso, in via ordinaria sono sostenute direttamente da CSEA, ovvero sono ammesse a rimborso ai sensi dell'articolo 4, comma 2, le spese per alberghi di categoria tre stelle superiore. In caso di indisponibilità di posti in alberghi a tre stelle superiore, può essere rimborsato il pernottamento in alberghi fino a quattro stelle.

Articolo 7

Spese per la consumazione dei pasti giornalieri

1. In ordine alle spese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) è previsto il riconoscimento del rimborso per le spese relative alla consumazione dei pasti giornalieri nella misura massima di euro 120,00 (centoventi/00) al giorno.
2. Ai fini del relativo rimborso, i richiedenti dovranno presentare nei termini di cui all'articolo 4, comma 3, la correlata documentazione fiscale, dalla quale dovrà altresì risultare che la consumazione si riferisce a un'unica persona. Qualora nel documento fiscale risultino più coperti, si procederà alla liquidazione della quota parte nei limiti sopra indicati.



Articolo 8

Imputazione delle spese

1. Le spese di cui al presente Regolamento sono poste a carico degli appositi capitoli di bilancio della CSEA.

Articolo 9

Amministrazione Trasparente

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, nello specifico, della disciplina applicabile alla CSEA, le spese di cui al presente Regolamento sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della CSEA, sezione "Amministrazione Trasparente".

Articolo 10

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle altre disposizioni vigenti in materia, nonché da ogni ulteriore atto o regolamento interno applicabile.
2. I massimali di spesa e rimborso di cui al presente Regolamento valgono anche per i titolari di incarichi esterni conferiti dalla CSEA.

Articolo 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Comitato di gestione.